



CONTRATTO

OGGETTO: Fornitura dei servizi di responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679 e di supporto all'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste – CIG B3F2D5163B.

TRA

L'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste con sede in Aosta, Strada Cappuccini 2/A, C.F. 91041130070 (nel proseguo Università), in questo contratto rappresentata dal Direttore generale, Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni,

E

il Dott. Mario Vantaggi, nato a [REDACTED], il [REDACTED], residente a [REDACTED] in [REDACTED], CAP [REDACTED], in qualità di Amministratore unico della ditta EURISTICA S.R.L., P.IVA 02432270540, con sede legale in via Brunelleschi, snc – Gubbio (PG) – CAP 06024 (nel proseguo Affidatario);

PREMESSO CHE

- l'Università della Valle d'Aosta ha ricevuto un'offerta dalla ditta EURISTICA S.R.L., P.IVA 02432270540, attraverso la piattaforma digitale certificata PlaCe-VdA, fascicolo di sistema FE030891, registro di sistema PE147585-24, a seguito della pubblicazione di un Avviso di Manifestazione d'Interesse con contestuale richiesta di preventivo;
- è intenzione dell'Ateneo procedere all'affidamento diretto della fornitura dei servizi di responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679 e di supporto all'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste in favore della ditta EURISTICA S.R.L., P.IVA 02432270540;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dei servizi

1. L'affidamento riguarda la nomina e l'affidamento dei servizi di Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento UE 2016/679 e di supporto all'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.
2. I servizi richiesti sono di seguito dettagliati:
 - a. l'attività di Data Protection Officer (DPO);
 - b. l'attività di consulenza specialistica, formazione e supporto in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali, in adeguamento al Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, e alle disposizioni del "Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali" emanato dall'Ateneo con Decreto rettorale n. 52, prot. n. 8076/I03 del 5 giugno 2019.



Per le attività di cui al punto a) è richiesto lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 39 del GDPR.

3. Nel caso di attività ispettive promosse dall'autorità di controllo/Garante, il DPO dovrà assicurare la propria presenza presso la sede dell'Università con la massima tempestività e, comunque, non oltre 24 ore dalla chiamata da parte dell'Ateneo.
4. Per l'attività di consulenza di cui al precedente punto 2, lettera b), si prevedono le attività e misure di seguito elencate, che si integrano con le attività richieste al DPO:
 - a) analisi dell'assetto complessivo dell'Ente e verifica della completezza e conformità agli adempimenti in materia di trattamento e sicurezza dei dati, fornendo, entro 30 giorni dall'affidamento dei servizi, una relazione che evidenzi il relativo grado di conformità e le azioni da intraprendere per garantire la protezione dei dati personali;
 - b) elaborazione, ove necessario, della valutazione d'impatto per i trattamenti di dati effettuati dall'Ateneo;
 - c) assistenza nella predisposizione e nell'adeguamento della regolamentazione di Ateneo alla vigente normativa in materia di trattamento e sicurezza dei dati personali;
 - d) assistenza nella predisposizione e nell'adeguamento di linee guida, disposizioni operative, modulistica, informative e policy applicative in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica;
 - e) attività di formazione specifica rivolta a tutto il personale dell'Ateneo coinvolto nelle attività di trattamento dei dati personali. Dovrà essere prevista, in particolare, almeno una sessione formativa all'anno di almeno 4 ore preferibilmente online su piattaforma con videolezioni asincrone. L'attività di formazione dovrà essere integrata e coordinata con la formazione in materia di prevenzione della corruzione nonché con la formazione in tema di trasparenza e di accesso, con particolare riguardo ai rapporti tra protezione dei dati personali, trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e accesso civico, semplice e generalizzato, nei diversi ambiti in cui opera l'Università come previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 Parlamento europeo e del Consiglio e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali; 6. monitoraggio e supporto nella compilazione del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
 - f) supporto nella gestione della procedura e del Registro dei Data Breach;
 - g) formulazione di pareri relativi al bilanciamento tra riservatezza e trasparenza amministrativa alla luce del Decreto legislativo n. 33/2013, così come riformato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 che dovrà essere completata in massimo 7 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla richiesta formale da parte dell'Ateneo;
 - h) monitoraggio e aggiornamento delle procedure in ambito privacy già in essere;
 - i) elaborazione di procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
 - j) definizione delle procedure e delle misure di sicurezza da adottare per il trasferimento dei dati in Paesi terzi (extra UE);
 - k) attività collaterali alle precedenti.

Articolo 2 – Corrispettivo dei servizi

1. Il corrispettivo da riconoscere all'Affidatario per i servizi in oggetto, per un periodo di 36 mesi, è stabilito in euro 23.424,00 (ventitremilaquattrocentoventiquattro/00), comprensivo dell'IVA di legge al 22%, come previsto dalla stazione appaltante e come risultante dall'offerta avanzata, alle condizioni tutte di cui alla procedura di affidamento.
2. L'importo deve comprendere tutti i servizi elencati al precedente articolo 1.



3. Le prestazioni afferenti ai servizi in oggetto non comportano rischi da interferenza. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero euro (**€ 0,00**).

2.1. Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, che dovrà essere emessa con cadenza trimestrale posticipata, previa verifica della conformità della fornitura dei servizi, nonché della regolarità contributiva (DURC).
2. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'Affidatario dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell'ufficio committente UF2EU2 ed il codice CIG B3F2D5163B.
3. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., e ai fini dell'immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte dell'Amministrazione con accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all'oggetto della presente procedura che dovrà essere opportunamente comunicato al Committente. L'Affidatario, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento.
4. A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'Affidatario con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA - DPR 633/72; l'Amministrazione erogherà all'Affidatario il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

Articolo 3 - Durata dell'affidamento dei servizi

1. La durata dell'affidamento decorre a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, per un periodo di 36 mesi e l'affidamento potrà essere rinnovato dall'Ateneo, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per ulteriori 24 mesi.

Articolo 4 - Obblighi ai sensi della Legge n. 136/2010

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificativo Gara (CIG B3F2D5163B) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. L'Amministrazione e l'Affidatario, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

Articolo 5 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese tutte relative alla regolarizzazione fiscale del presente contratto saranno a carico dell'Affidatario che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.



Articolo 6 - Ritardi nell' esecuzione e penali

1. L'Ateneo si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza dei servizi prestati dall'Affidatario nonché il diritto di effettuare tutti i controlli, atti a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. Su richiesta dell'Ateneo, l'Affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione ad eventuali contestazioni e a rilievi avanzati.
3. È stabilita una penale da calcolarsi in base alla gravità del ritardo, tra un minimo dell'1% e un massimo del 3% sull'importo aggiudicato, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, previa contestazione formale degli addebiti.
4. Oltre alla penale di cui sopra, l'Affidatario risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse derivare all'Ateneo.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
6. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento relativo al saldo, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'Università di risolvere il contratto e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Articolo 8 - Recesso

1. L'Università ha il diritto di recedere unilateralmente, per giusta causa, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Affidatario tramite PEC.
2. Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - la cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto Affidatario;
 - l'emanazione, nei confronti dell'Affidatario, di una o più misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 1423/1956;
 - la condanna dell'Affidatario, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
 - l'accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in capo ai soggetti previsti dal D.lgs. n. 218/2012, nel corso di esecuzione del contratto;
 - la perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dall'Avviso di manifestazione e relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo.
3. L'Università potrà in qualunque momento recedere dagli impegni assunti con il presente contratto nei confronti dell'Affidatario qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti, i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
4. In caso di recesso il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento dei servizi effettuati, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Articolo 9 - Risoluzione

1. Nel caso di inadempienze o omissioni nonché di inefficienza e/o inadeguatezza dei servizi offerti, di esecuzione irregolare, di mancato rispetto del presente contratto, o di insufficiente prestazione dei servizi, l'Ateneo, a mezzo PEC, potrà intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi.



2. L'ipotesi del protrarsi dell'inadempimento o del non esatto adempimento oltre il suddetto termine, è causa di risoluzione del presente Contratto, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Ateneo a ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Affidatario per il risarcimento dell'ulteriore danno. La risoluzione del contratto dà diritto all'Ateneo di rivalersi su eventuali crediti dell'Affidatario, nonché sulla garanzia prestata.
3. Il presente Contratto si intenderà altresì risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto dell'Ateneo al risarcimento del danno subito, nei seguenti casi:
 - violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo articolo 10;
 - mancata osservanza del divieto di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 15;
 - mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti di dipendenti e dei collaboratori;
 - violazione da parte dell'Affidatario degli obblighi derivanti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - raggiungimento dell'importo massimo delle penali previste pari al 10% del valore del presente Contratto;
 - in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di alcuni dei requisiti minimi richiesti relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste.

Articolo 10 - Eventuali obblighi a carico dell'Affidatario

1. L'Affidatario è tenuto ad assumere verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza ed assicurazioni sociali obbligatorie e oneri relativi, manlevando espressamente l'Ateneo da qualsivoglia responsabilità.
2. Sono a carico dell'Affidatario tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.
3. L'Università non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dall'Affidatario e/o dai suoi dipendenti o incaricati durante o in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto o per qualsiasi altra ragione o causa, convenendo che ogni rischio compreso o compensato dal corrispettivo del presente appalto viene assunto integralmente e direttamente dall'Affidatario che si obbliga sin da ora a manlevare l'Ateneo da ogni conseguenza dannosa.
4. Durante l'esecuzione dei servizi, il gruppo di lavoro proposto in sede di offerta non potrà essere modificato, né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso dell'Amministrazione. In ogni caso, i componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai soggetti da sostituire.
5. L'Affidatario solleva l'Università della Valle d'Aosta da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta e indiretta, verso terzi, comunque connessa alla fornitura dei servizi affidati. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Ateneo, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
6. Si sottolinea altresì che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui l'Affidatario sarà venuto a conoscenza nello svolgimento dei servizi dovranno essere considerati riservati e non divulgabili dall'Affidatario stesso. A tal fine, l'Affidatario si obbliga ad



adottare con i propri eventuali dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza delle informazioni e/o della documentazione.

7. Fermi restando gli obblighi connessi alla riservatezza delle informazioni acquisite, l'Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Affidatario medesimo a gare e appalti.

Articolo 11 - Controversie e foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente Contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Aosta.

Articolo 12 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si fa rinvio alle norme del D.lgs. n. 36/2023 e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile.

Articolo 13 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 35 del D.lgs n. 36/2023.

Articolo 14 - Codice di comportamento di Ateneo

1. L'Affidatario si impegna ad applicare ai presenti servizi, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta, pubblicato sul sito dell'Ateneo, www.univda.it, nella sezione denominata "Normativa".

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto e/o i crediti derivanti dal Contratto medesimo, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In difetto di adempimento ai suddetti obblighi, l'Ateneo ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto medesimo, ai sensi del precedente articolo 9.

Articolo 16 – Clausola finale

1. Il presente contratto comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute.
2. Si considerano parte integrante del presente contratto le prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico di cui alle premesse del presente, ivi inclusi i relativi allegati.
3. Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici e quelle del Codice civile in quanto applicabili.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

1. Ai fini della stipula del contratto, è richiesta all'Affidatario la compilazione dell'Autocertificazione GDPR.
2. Lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto prevede la raccolta e fornitura, anche sotto forma documentale, di dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. I dati raccolti sono trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto.



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

4. Il titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta. Il responsabile della protezione dei dati dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@univda.it – PEC: protocollo@pec.univda.it con una comunicazione avente ad oggetto: “*All'attenzione del RPD dell'Università della Valle d'Aosta*”.

Aosta, il (vedere segnatura di protocollo)

Per l'Università della Valle d'Aosta

Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni

sottoscritto digitalmente

Per l'operatore economico EURISTICA S.R.L.

Dott. Mario Vantaggi

sottoscritto digitalmente